



Comune di Acquaro

Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 – Fax

0963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comunediacquaro.vv.it> pec: protocollo.acquaro@asmepec.it

Ordinanza n. 20 del 20/05/2026

Oggetto: Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO CHE:

- Analisi tecniche del rischio incendi individuano, tra gli scenari rilevanti per il territorio, condizioni di incendi forestali a media intensità con bassa probabilità nelle aree di latifogli, nonché scenari a maggiore criticità rappresentati da incendi forestali ad alta intensità nelle aree di conifere, con livelli di probabilità variabili da bassa ad elevata;
- In particolare, gli scenari caratterizzati da alta intensità e probabilità medio-alta risultano associati a un'elevata capacità di propagazione del fuoco e a impatti significativi sul patrimonio ambientale e sulla pubblica incolumità;
- Tali condizioni configurano livelli di rischio che richiedono l'adozione di misure preventive e restrittive adeguate, al fine di ridurre l'innesco e la diffusione degli incendi;

CONSIDERATO che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura con potenziale insorgenza di problemi di igiene e sicurezza;

RITENUTO che, al fine di garantire la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, sia necessario prevenire i suddetti rischi nel territorio comunale, alla luce di episodi già verificatisi nelle passate stagioni estive, stante che nel territorio comunale vi sono terreni incolti abbandonati in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere ricadenti all'interno della perimetrazione urbana;

RITENUTO, altresì, necessario che, tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate siepi, alberature e ogni altro tipo di vegetazione nonché alla manutenzione dei fabbricati, muri ed opere di sostegno al fine di garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione;

RITENUTO pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente n. 1433 del 15/04/2026 della Regione Calabria, UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo", Settore 3 "Difesa del Suolo, Tutela del Territorio, Prevenzione Calamità Forestali" avente per oggetto "Attività di prevenzione incendi boschivi - pianificazione comunale e utilizzo strumenti informativi regionali";

VISTA la Legge n. 353 del 21-11-2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli artt. 29 - 30 - 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti, aree artigianali e commerciali dismesse, aree di cantiere, aree verdi in genere e aree di pertinenza di fabbricati ed edifici presenti sul territorio comunale, di provvedere entro il termine perentorio del 15 giugno 2026 (e comunque a mantenere lo stato di pulizia fino al 30 settembre 2026) a quanto segue:

1. **Sfalcio dell'erba:** Provvedere al taglio della vegetazione erbacea e dei cespugli, con particolare attenzione alle aree limitrofe a strade pubbliche o di uso pubblico.
2. **Rimozione residui:** Rimuovere immediatamente lo sfalcio, le sterpaglie, i rami e ogni altro materiale secco o infiammabile derivante dalla pulizia, evitando l'accumulo di materiali che potrebbero favorire l'innescio di incendi.
3. **Bonifica rifiuti:** Rimuovere eventuali rifiuti abbandonati all'interno delle aree di proprietà, conferendoli secondo le modalità previste dal servizio di igiene urbana.
4. **Regolazione siepi e piante:** Tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o limitando la visibilità.
5. **Manutenzione opere di sostegno:** Verificare la stabilità di muri di cinta e recinzioni prospicienti le vie pubbliche per evitare pericoli di crollo o intralcio.

Inoltre nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2026:

- È fatto divieto assoluto di bruciare sterpaglie, residui colturali e forestali, o qualsiasi altro materiale, su tutto il territorio comunale.
- È vietato l'uso di apparecchiature che producano scintille o fiamme libere in prossimità di aree boschive o terreni incolti.

DISPONE

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Servizio di Polizia Locale del Comune di Acquaro;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Arena;
- Commissariato di Polizia di Stato di Serra San Bruno;

Inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vibo Valentia;

AVVERTE

- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art 29 del "Nuovo Codice Della Strada" nonché secondo quanto disposto dall'art.7bis del D. Lgs. 267/2000 con le procedure di cui alla L. 689/1981;
- I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- Che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Calabria – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24/11/1971 e successive modificazioni).

Il Commissario Prefettizio
Dott. Antonio Crisafulli